



*Segreteria regionale Bilancio e Finanza
Direzione Risorse finanziarie*

Guida alla

Legge Finanziaria statale 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Disposizioni di principale interesse per la finanza regionale



INDICE PER ARGOMENTO.....2

INDICE SECONDO L'ARTICOLATO.....5

INDICE PER ARGOMENTO

1. ENTRATE

1.1 Entrate tributarie

Articolo 1, commi 5-20 – NUOVE DETRAZIONI IRPEF E AUMENTO DETRAZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	8
Articolo 1, commi 43-52 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IRAP	9
Articolo 1, commi 96-105 - ESENZIONE DALL'IRAP E DALL'ADDIZIONALE IRPEF PER I CONTRIBUENTI MINIMI	10
Articolo 1, commi 167 e 171 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTO, IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE GAS METANO	10
Articolo 1, comma 226 – RIPARAMETRIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE MANOVRE REGIONALI SULL'IRAP A PARTIRE DAL 2008	11
Articolo 1, commi 295-299 – RIDETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI AL GETTITO DELL'ACCISA SUL GASOLIO	12
Articolo 2, comma 558 – ISTITUZIONE DI UN NUOVO TRIBUTO DA ASSEGNARE AI COMUNI DOVE SORGONO ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE	21
Articolo 2, comma 561 – ESENZIONE DALL'IRAP PER LE PICCOLE IMPRESE CHE INIZANO UN'ATTIVITA' IN ZONE DI DEGRADO URBANO	21

1.2 Federalismo fiscale

Articolo 2, commi 52-53 – FLESSIBILITA' DEI CRITERI DI RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE IVA EX D. LGS. 56/2000.....	15
--	----

1.3 Trasferimenti (o regolamentazioni) statali per macroarea di intervento

1.3.1 Ordinamento e Organizzazione

Articolo 1, commi 187-188 – DEVOLUZIONE AL FRIULI-VENEZIA GIULIA DI NUOVE QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI	11
Articolo 2, comma 501 – ACCANTONAMENTO DI RISORSE PER L'AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI.....	20
Articolo 3, comma 61 – ELIMINAZIONE DEL COMPONENTE DI NOMINA DELLA REGIONE NELLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI.....	23

1.3.2 Servizi sociali

Articolo 2, comma 457 – INCREMENTO DEI TRASFERIMENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	20
Articolo 2, comma 465 – INCREMENTO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	20

Articolo 2, comma 518 – PROROGA PER IL 2008 DEL FONDO PER LA FORMAZIONE NELL’ESERCIZIO DELL’APPRENDISTATO	20
Articolo 3, comma 5 – PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL 5 PER MILLE ANCHE PER L’ANNO 2008	22

1.3.3 Assetto e Utilizzazione del territorio

Articolo 1, commi 247-250 - FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI NEI PORTI.....	11
Articolo 1, comma 304 – FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	12
Articolo 1, comma 321 – FONDO PER LA MOBILITA’ ALTERNATIVA NEI CENTRI STORICI.....	13
Articolo 2, comma 40 - INCREMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA.....	14
Articolo 2, comma 114 – CONTRIBUTO PER I COMUNI VENETI ALLUVIONATI.....	16
Articolo 2, commi 167-172 – ADEGUAMENTO DEI PIANI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.....	16
Articolo 2, comma 257 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO 443/2001	16
Articolo 2, comma 259 – LE OPERE AUTOSTRADALI DELL’HINTERLAND VERONESE SEGUIRANNO L’ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE	16
Articolo 2, comma 261 – FINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER LE FIERE DI PADOVA E VERONA	16
Articolo 2, commi 264-270 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE PUBBLICHE NELLA GESTIONE SEPARATA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17
Articolo 2, comma 272 – CONTRIBUTO PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO DEL 2012 IN PROVINCIA DI TREVISO	17
Articolo 2, comma 290 – FEDERALISMO INFRASTRUTTURALE	17
Articolo 2, comma 291 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	18
Articolo 2, comma 292 – CONTRIBUTO DECENNALE PER L’SFMR	18
Articolo 2, comma 333 – NUOVO FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA NAZIONALE	18
Articolo 2, commi 342-343 – CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO-TURISTICO SULLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA TREVISO-OSTIGLIA	18
Articolo 2, commi 440-443 – ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL RISANAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	19
Articolo 3, commi 36-38 – MODIFICA DEI TERMINI DI PERENZIONE PER I RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE DEL BILANCIO DELLO STATO	23

1.3.4 Sviluppo economico

Articolo 1, comma 252 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEGLI INDICATORI DI NORMALITA’ ECONOMICA.....	12
Articolo 1, comma 290 – INTERVENTI CALMIERANTI DEI PREZZI DEI CARBURANTI.....	12
Articolo 2, comma 44 – REINTEGRO PER GLI ANNI 2008-2010 DEL FONDO PER LE AREE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	15
Articolo 2, comma 537 – RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	20

1.4 Indebitamento

Articolo 1, commi 381-384 – NUOVI ADEMPIMENTI PER I CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE DERIVATI.....	13
--	----

2. SPESE

2.1 Patto di Stabilità

Articolo 1, comma 385 – INTRODUZIONE DEL SALDO FINANZIARIO SOLO PER IL PATTO DI STABILITA' DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.....	13
--	----

2.2 Contenimento dei costi e Razionalizzazioni

Articolo 2, commi 16-22 – RIDUZIONE COMUNITÀ MONTANE.....	14
Articolo 2, commi 33-38 – INDIRIZZI ALLE REGIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DERIVANTI DA DUPLICAZIONI DI FUNZIONI E RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEI CONSORZI DI BONIFICA	14
Articolo 2, commi 594-600 – CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	21
Articolo 3, comma 18 – EFFICACIA DEI CONTRATTI DI CONSULENZA	22
Articolo 3, commi 19-20 – DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE.....	22
Articolo 3, commi 27-29 – LIMITI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ALLA COSTITUZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'	22
Articolo 3, commi 44-49 – LIMITI ALLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	23
Articolo 3, commi 76-80 – LIMITI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE E CONSULENZE	23
Articolo 3, commi 86-95 – PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO.....	24
Articolo 3, commi 131-137-139 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER I RINNOVI CONTRATTUALI DEL BIENNIO 2006-2007.....	24

3. SANITA'

Articolo 2, commi 46-49 – FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	15
Articolo 2, comma 279 – MAGGIORI FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA SANITARIA	17
Articolo 2, comma 283 – TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA SANITA' PENITENZIARIA	17
Articolo 2, comma 307 – FINANZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI PER I TRAPIANTI	18
Articolo 2, comma 353 – ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE REGIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.....	19
Articolo 2, comma 374 – NUOVI OBIETTIVI 2008 PER I PROGETTI REGIONALI COFINANZIATI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE.....	19
Articolo 2, commi 376-378 – ABOLIZIONE DEL TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI.....	19

INDICE SECONDO L'ARTICOLATO

ARTICOLO 1	8
Articolo 1, commi 5-20 – NUOVE DETRAZIONI IRPEF E AUMENTO DETRAZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	8
Articolo 1, commi 43-52 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IRAP.....	9
Articolo 1, commi 96-105 - ESENZIONE DALL'IRAP E DALL'ADDIZIONALE IRPEF PER I CONTRIBUENTI MINIMI.....	10
Articolo 1, commi 167 e 171 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTO, IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE GAS METANO.....	10
Articolo 1, comma 226 – RIPARAMETRIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE MANOVRE REGIONALI SULL'IRAP A PARTIRE DAL 2008.....	11
Articolo 1, commi 187-188 – DEVOLUZIONE AL FRIULI-VENEZIA GIULIA DI NUOVE QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI.....	11
Articolo 1, commi 247-250 - FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI NEI PORTI.....	11
Articolo 1, comma 252 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEGLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA.....	12
Articolo 1, comma 290 – INTERVENTI CALMIERANTI DEI PREZZI DEI CARBURANTI.....	12
Articolo 1, commi 295-299 – RIDETERMINAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI AL GETTITO DELL'ACCISA SUL GASOLIO.....	12
Articolo 1, comma 304 – FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	12
Articolo 1, comma 321 – FONDO PER LA MOBILITA' ALTERNATIVA NEI CENTRI STORICI.....	13
Articolo 1, commi 381-384 – NUOVI ADEMPIMENTI PER I CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE DERIVATI.....	13
Articolo 1, comma 385 – INTRODUZIONE DEL SALDO FINANZIARIO SOLO PER IL PATTO DI STABILITA' DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.....	13
ARTICOLO 2	14
Articolo 2, commi 16-22 – RIDUZIONE COMUNITÀ MONTANE.....	14
Articolo 2, commi 33-38 – INDIRIZZI ALLE REGIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DERIVANTI DA DUPLICAZIONI DI FUNZIONI E RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEI CONSORZI DI BONIFICA.....	14
Articolo 2, comma 40 - INCREMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA.....	14
Articolo 2, comma 44 – REINTEGRO PER GLI ANNI 2008-2010 DEL FONDO PER LE AREE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE.....	15
Articolo 2, commi 46-49 – FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI.....	15
Articolo 2, commi 52-53 – FLESSIBILITA' DEI CRITERI DI RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE IVA EX D. LGS. 56/2000.....	15
Articolo 2, comma 114 – CONTRIBUTO PER I COMUNI VENETI ALLUVIONATI.....	16
Articolo 2, commi 167-172 – ADEGUAMENTO DEI PIANI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.....	16

Articolo 2, comma 257 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO 443/2001	16
Articolo 2, comma 259 – LE OPERE AUTOSTRADALI DELL’HINTERLAND VERONESE SEGUIRANNO L’ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE	16
Articolo 2, comma 261 – FINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER LE FIERE DI PADOVA E VERONA	16
Articolo 2, commi 264-270 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE PUBBLICHE NELLA GESTIONE SEPARATA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17
Articolo 2, comma 272 – CONTRIBUTO PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO DEL 2012 IN PROVINCIA DI TREVISO	17
Articolo 2, comma 279 – MAGGIORI FINANZIAMENTI PER L’EDILIZIA SANITARIA	17
Articolo 2, comma 283 – TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA SANITA’ PENITENZIARIA	17
Articolo 2, comma 290 – FEDERALISMO INFRASTRUTTURALE	17
Articolo 2, comma 291 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	18
Articolo 2, comma 292 – CONTRIBUTO DECENNALE PER L’SFMR	18
Articolo 2, comma 307 – FINANZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI PER I TRAPIANTI	18
Articolo 2, comma 333 – NUOVO FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA NAZIONALE	18
Articolo 2, commi 342-343 – CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO-TURISTICO SULLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA TREVISO-OSTIGLIA	18
Articolo 2, comma 353 – ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE REGIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA	19
Articolo 2, comma 374 – NUOVI OBIETTIVI 2008 PER I PROGETTI REGIONALI COFINANZIATI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE.....	19
Articolo 2, commi 376-378 – ABOLIZIONE DEL TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI.....	19
Articolo 2, commi 440-443 – ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL RISANAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.....	19
Articolo 2, comma 457 – INCREMENTO DEI TRASFERIMENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	20
Articolo 2, comma 465 – INCREMENTO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	20
Articolo 2, comma 501 – ACCANTONAMENTO DI RISORSE PER L’AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI.....	20
Articolo 2, comma 518 – PROROGA PER IL 2008 DEL FONDO PER LA FORMAZIONE NELL’ESERCIZIO DELL’APPRENDISTATO	20
Articolo 2, comma 537 – RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	20
Articolo 2, comma 558 – ISTITUZIONE DI UN NUOVO TRIBUTO DA ASSEGNARE AI COMUNI DOVE SORGONO ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE	21
Articolo 2, comma 561 – ESENZIONE DALL’IRAP PER LE PICCOLE IMPRESE CHE INIZANO UN’ATTIVITA’ IN ZONE DI DEGRADO URBANO.....	21
Articolo 2, commi 594-600 – CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....	21



ARTICOLO 3	22
Articolo 3, comma 5 – PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL 5 PER MILLE ANCHE PER L’ANNO 2008	22
Articolo 3, comma 18 – EFFICACIA DEI CONTRATTI DI CONSULENZA	22
Articolo 3, commi 19-20 – DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE.....	22
Articolo 3, commi 27-29 – LIMITI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ALLA COSTITUZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’	22
Articolo 3, commi 36-38 – MODIFICA DEI TERMINI DI PERENZIONE PER I RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE DEL BILANCIO DELLO STATO	23
Articolo 3, commi 44-49 – LIMITI ALLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	23
Articolo 3, comma 61 – ELIMINAZIONE DEL COMPONENTE DI NOMINA DELLA REGIONE NELLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI.....	23
Articolo 3, commi 76-80 – LIMITI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE E CONSULENZE	23
Articolo 3, commi 86-95 – PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO.....	24
Articolo 3, commi 131-137-139 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER I RINNOVI CONTRATTUALI DEL BIENNIO 2006-2007.....	24

ARTICOLO 1

Entrate > Tributi > Addizionale regionale Irpef

Articolo 1, commi 5-20 – NUOVE DETRAZIONI IRPEF E AUMENTO DETRAZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Gli interventi della Legge Finanziaria rivolti ai redditi delle famiglie, con effetti già dal periodo d'imposta 2007, sono contenuti nei primi commi del testo normativo e si esplicano attraverso una politica fiscale sulla casa, che riguarda sia i proprietari che gli affittuari.

Il *comma 5* modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici), introducendo un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale (quella già in vigore era di 103,29 euro) pari all'1,33 per mille della base imponibile del tributo, fino ad un massimo di 200 euro e comunque fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

Per i titolari di contratti d'affitto che presentano bassi livelli di reddito, il *comma 9* introduce una detrazione di 300 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro e di 150 euro per i redditi fino a 30.987,41 euro, applicabili solo nel caso di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

La detrazione ammessa è più elevata per i contratti di affitto stipulati dai giovani fra i 20 ed i 30 anni per immobili adibiti ad abitazione principale diversa da quella dei genitori. Nel caso in cui i redditi siano incipienti, la detrazione viene comunque corrisposta sotto forma di contributo.

Il *comma 13* dispone che non è dovuta l'addizionale regionale all'Irpef per redditi esclusivamente fondiari fino a 500 euro.

Il *comma 15* estende ulteriormente la cosiddetta "family area", introducendo un'ulteriore detrazione di 1.200 euro in presenza di almeno quattro figli.

Accanto alle norme di nuova introduzione, vengono poi prorogati alcuni sgravi fiscali già presenti nella legge finanziaria dello scorso anno, come quelli in materia di recupero del patrimonio edilizio.

In base al *comma 17* è ancora vigente la detrazione per le ristrutturazioni, pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 48.000 euro. La stessa disposizione proroga anche la detrazione del 41% dell'ammontare delle opere di recupero edilizio per chi acquista parte di un immobile interamente recuperato da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.

Il *comma 18* proroga l'agevolazione IVA al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Il *comma 20*, infine, proroga la detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per interventi di riqualificazione energetica (fino ad una detrazione massima di 100.000 euro), di quelle per pavimenti ed infissi e di quelle per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (entrambe fino ad una detrazione massima di 60.000 euro).

La stessa disposizione proroga anche, sempre con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, la detrazione del 55% delle spese per le caldaie a condensazione (fino ad una detrazione massima di 30.000 euro), la detrazione del 20% della spesa per frigoriferi e congelatori di classe energetica almeno pari ad A+ (fino a 200 euro) e per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocità (fino a 1.500 euro).

Tali misure si sommano alle detrazioni riconosciute (*comma 201*) per il 19% delle spese per asili nido dei figli (fino ad una spesa massima di 632 euro) e delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, fino ad una spesa massima di 250 euro (*comma 309*).

L'istituto della detrazione, pur non rilevando come regola generale per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef, può causare l'abbattimento complessivo dell'imposta erariale. In questi casi (e in tutti in casi in cui l'imposta erariale è

inferiore ai 12 euro), sulla base della normativa in vigore si determina la non applicabilità anche dell'addizionale regionale.

La relazione tecnica al Ddl finanziaria quantifica complessivamente in 4,6 milioni di euro, per la totalità delle Regioni, la riduzione del gettito dell'addizionale Irpef derivante dall'introduzione delle nuove detrazioni. Dal momento che la quantificazione puntuale dell'impatto delle nuove misure agevolative sulla fiscalità regionale riguarda solamente talune detrazioni e non la totalità (non viene ad esempio effettuato il calcolo dell'impatto sul gettito dell'addizionale Irpef delle detrazioni per i canoni di affitto, a forte impatto fiscale), è ipotizzabile che la riduzione di gettito assuma dimensioni notevolmente superiori.

Entrate > Tributi > Irap

Articolo 1, commi 43-52 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IRAP

Il complesso di interventi operati dai *commi 43-52* determina una radicale modifica della disciplina tributaria in materia di Irap a partire dal periodo d'imposta in corso nel 2008.

Con l'abolizione dell'art. 11-bis del decreto legislativo 446/97, che stabiliva la rilevanza ai fini Irap delle variazioni fiscali previste per la quantificazione del reddito d'impresa, la normativa dell'imposta regionale viene completamente sganciata da quella delle imposte sui redditi e la sua base imponibile viene ricavata (per tutti i soggetti passivi eccetto che per i lavoratori autonomi) direttamente dalle voci del conto economico dell'impresa, senza rettifiche alle voci di bilancio; a titolo esemplificativo, con l'abolizione del cosiddetto "doppio binario" non sarà più possibile utilizzare il meccanismo dell'ammortamento anticipato per abbattere i ricavi (d'altra parte, la legge finanziaria elimina le deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti ed altri costi – "quadro EC" della dichiarazione Unico – anche ai fini del calcolo dell'Ires).

Secondo gli indirizzi indicati nella relazione tecnica, l'obiettivo della nuova disciplina è di perseguire la trasparenza del livello di tassazione effettivo gravante sulle imprese, per cui le imposte devono essere ricavate direttamente dal conto economico d'impresa, evitando il fenomeno del cd. "inquinamento fiscale del bilancio".

Gli interventi disposti sull'Irap hanno l'effetto di ampliarne la base imponibile, mediante la riduzione delle deduzioni per gli incrementi occupazionali, di quelle forfettarie e di quelle per lavoratori dipendenti.

Viene inoltre ridotta la deducibilità di alcuni elementi di costo, come la quota interessi dei canoni di leasing ed introdotta l'indeducibilità di alcune voci di spesa, tra cui l'Ici.

Contestualmente, l'aliquota del tributo per il settore privato viene ridotta dal 4,25% al 3,9% (*comma 50*).

In base al *comma 43*, in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'IRAP assume natura di tributo proprio regionale e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Resta ferma l'indeducibilità del tributo dalle imposte statali. Le Regioni potranno, entro i limiti stabiliti dalle leggi statali, modificare l'aliquota del tributo, le detrazioni, le deduzioni ed introdurre speciali agevolazioni; non potranno invece incidere sulle modalità di computo della base imponibile.

Le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo verranno comunque attribuite all'Agenzia delle Entrate (*comma 44*) e dovranno essere espletate in conformità ad uno schema di regolamento regionale-tipo, su cui dovrà essere trovato l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni e che dovrà essere approvato con decreto ministeriale. Tale misura opera quindi una restrizione dei margini di flessibilità nella gestione del tributo attualmente concessi dall'articolo 24 del d.lgs. n. 446/1997, laddove prevede che, in deroga all'ordinaria attività di gestione del tributo affidata

all'Agenzia delle Entrate, ciascuna Regione possa avocare a sé con legge le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione. Fino all'emanazione dei regolamenti regionali, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Irap continueranno nei modi attualmente previsti nelle singole regioni (*comma 12*).

La dichiarazione annuale IRAP sarà presentata direttamente alla Regione, e pertanto non verrà più effettuata tramite il modello Unico (*comma 52*).

In base al *comma 227*, per gli anni dal 2008 al 2010 verranno effettuate le regolazioni finanziarie atte a garantire le Regioni dagli effetti di tali disposizioni.

La base imponibile del tributo regionale è ulteriormente ridotta da interventi specifici, come quello del *comma 239*, che esclude dalla base imponibile Irap i contributi europei per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo – saccarifera.

Complessivamente, in seguito a tutte le modifiche introdotte in materia di Irap, la relazione tecnica stima un maggiore gettito complessivo per il 2008 di 224 milioni di euro (274 milioni per il 2009 e 324 milioni per il 2010). Sulla base dell'incidenza del gettito Irap del Veneto sul totale nazionale (9,4%), è ipotizzabile che il maggiore gettito Irap nella nostra regione sia pari a 21 milioni di euro.

Entrate > Tributi > Addizionale regionale Irpef e Irap

Articolo 1, commi 96-105 - ESENZIONE DALL'IRAP E DALL'ADDIZIONALE IRPEF PER I CONTRIBUENTI MINIMI

La norma introduce un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti "minimi", ovvero le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- ricavi o compensi non superiori a 30 mila euro;
- assenza di cessioni all'esportazione;
- assenza di dipendenti;
- spese per acquisti di beni strumentali, nel triennio precedente, inferiori a 15 mila euro.

Tali contribuenti, a partire dal 2008, potranno optare per un'imposta sostitutiva ai fini Irpef con aliquota pari al 20%, da applicare alla differenza tra ricavi e costi calcolati per cassa.

Per i contribuenti che sceglieranno questo regime fiscale sostitutivo, l'Irap e l'addizionale regionale all'Irpef (come anche l'addizionale comunale all'Irpef) non sono più dovute e non è prevista alcuna misura compensativa per la perdita di gettito regionale.

La relazione tecnica stima una perdita di gettito sull'Irap e sulle addizionali regionale e comunale all'Irpef crescente nel prossimo triennio pari, per l'Irap, a 37 milioni per il 2008 e 61,5 milioni per il 2009 e 2010 e, per le addizionali Irpef, a 34,8 milioni per il 2008 e 58,7 milioni per il 2009 e il 2010.

Entrate > Tributi > Tassa auto, Irap e Addizionale regionale gas metano

Articolo 1, commi 167 e 171 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTO, IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE GAS METANO

Il *comma 167* proroga per il 2008 le normative regionali non conformi in materia di tassa automobilistica regionale. Si tratta di normative, come ad esempio quelle delle Regioni Lombardia e Piemonte, che dispongono misure gestionali o fiscali non coerenti con la normativa nazionale e che, pertanto, devono essere ad essa adeguate dalle Regioni stesse.

Il *comma 171* proroga anche per il 2007 l'aliquota Irap agevolata all'1,9% per il settore agricoltura e per le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi. Nel 2008 si applicherà un'aliquota del

3,75% e quella ordinaria (pari al 3,9% in base alla modifica introdotta dal comma 50) entrerà in vigore dal 2009.

La relazione tecnica stima una perdita di gettito di competenza dovuta a queste norme pari a 166 milioni di euro per il 2007 e a 30 milioni di euro per il 2008.

Sulla base dell'incidenza del gettito Irap del Veneto sul totale nazionale (9,4%), tale provvedimento determina per la nostra Regione una riduzione di gettito valutabile in 15 milioni di euro.

Il *comma 179* dispone la revoca delle agevolazioni per le forze armate in materia di accise sui principali carburanti, prevedendo l'applicazione degli importi minimi comunitari su benzina, gasolio, gasolio per riscaldamento e gas per uso riscaldamento. Tuttavia, in base al *comma 180*, il gas utilizzato dalle Forze armate per il riscaldamento continua a non essere soggetto all'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano (arigam) e dell'imposta sostitutiva per le utenze esenti, per cui *le nuove norme non comportano alcuna variazione di gettito dei tributi regionali.*

Entrate > Tributi > Irap

Articolo 1, comma 226 – RIPARAMETRIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE MANOVRE REGIONALI SULL'IRAP A PARTIRE DAL 2008

In base al *comma 226*, le aliquote Irap in vigore nelle Regioni al 1° gennaio 2008 che risultino variate in base alla flessibilità attribuita alle Regioni dall'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997, sono automaticamente riparametrate utilizzando un coefficiente pari allo 0,9176 (equivalente al rapporto tra la nuova aliquota ordinaria, pari al 3,90%, e quella in vigore fino all'anno 2007, pari al 4,25%). Per gli anni 2008, 2009 e 2010 un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze disporrà le regolazioni necessarie per garantire lo stesso gettito che sarebbe stato percepito dalle Regioni in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2007 (*comma 227*).

Regolamentazione statale > Ordinamento e Organizzazione > Entrate delle Regioni a Statuto Speciale

Articolo 1, commi 187-188 – DEVOLUZIONE AL FRIULI-VENEZIA GIULIA DI NUOVE QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI

La norma interviene a modificare la Legge Costituzionale con cui è stato approvato lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (L. Cost. n. 1/1963), attribuendo alla Regione a Statuto Speciale, a partire dal 1° gennaio 2008, nuove quote di tributi erariali, quali il 29,75% del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34% del gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Porti

Articolo 1, commi 247-250 - FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI NEI PORTI

Il *comma 247* introduce un nuovo trasferimento per le Regioni, disponendo che ad esse viene attribuito il maggior gettito, risultante a consuntivo rispetto ai valori previsti dalla Relazione Previsionale e Programmatica, dell'IVA e delle accise relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti. Per il trasferimento alle Regioni di tali risorse viene istituito un nuovo fondo presso il Ministero dei Trasporti, destinato al finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti.

Regolamentazione statale > Economia > Indicatori di normalità economica

Articolo 1, comma 252 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEGLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA

Il *comma 252* introduce l'onere per l'Agenzia delle Entrate di motivare e fornire elementi di prova nel caso in cui dall'applicazione degli indicatori di normalità economica (introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 – art. 1, c. 14 - ed approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007) risulti uno scostamento dei ricavi dai valori di riferimento. In tal caso, inoltre, viene escluso l'accertamento automatico.

Regolamentazione statale > Economia > Prezzi carburanti

Articolo 1, comma 290 – INTERVENTI CALMIERANTI DEI PREZZI DEI CARBURANTI

In base a tale disposizione è prevista la possibilità per il Ministro dell'Economia e delle Finanze di intervenire trimestralmente riducendo le accise sui prodotti energetici, per compensare eventuali aumenti di gettito dell'IVA dovuti a variazioni del prezzo del greggio.

Entrate > Tributi > Compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione

Articolo 1, commi 295-299 – RIDETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI AL GETTITO DELL'ACCISA SUL GASOLIO

Il *comma 295* ed i seguenti attribuiscono alle Regioni a Statuto Ordinario una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

La compartecipazione sostituisce i seguenti trasferimenti:

- a) compensazione della minore entrata registrata sulla compartecipazione all'accisa sul gasolio rispetto alle aliquote stabilite dalla legge n. 549/1995;
- b) trasferimenti statali per i servizi ferroviari non in concessione a Ferrovie dello Stato Spa;
- c) compensazione del minor gettito dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche;
- d) trasferimenti per i rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale.

Inoltre, in base al *comma 298*, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, rispettivamente di euro 0,00860 per il 2008, di euro 0,00893 per il 2009 e di euro 0,00920 per il 2010.

Il *comma 301* stabilisce che, a partire dal 2008, non può essere previsto nessun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio statale per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

A partire dal 2011, le compartecipazioni previste dai commi 295 e 298 saranno determinate a regime con decreto del Ministro dei Trasporti e saranno comprensive anche dei trasferimenti statali che finanziano i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a Ferrovie dello Stato Spa, che cesseranno dallo stesso anno (*comma 302*).

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Trasporti

Articolo 1, comma 304 – FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il *comma 304* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di 113 milioni di euro per il

2008, 130 milioni per il 2009 e 110 milioni per l'anno 2010, da destinare al miglioramento della mobilità dei pendolari ed allo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Mobilità

Articolo 1, comma 321 – FONDO PER LA MOBILITA' ALTERNATIVA NEI CENTRI STORICI

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo di 4 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per lo sviluppo della mobilità alternativa nei centri storici delle città riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità.

La norma non specifica beneficiari e modalità di riparto.

Entrate > Indebitamento

Articolo 1, commi 381-384 – NUOVI ADEMPIMENTI PER I CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE DERIVATI

La norma, tesa a limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali, prevede che i contratti stipulati da Regioni ed Enti locali debbano essere redatti in conformità alle indicazioni contenute in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di futura emanazione.

Relativamente a tali operazioni, le Regioni dovranno attestare espressamente di aver considerato pienamente i rischi e le caratteristiche dello strumento finanziario.

Il nuovo testo della legge Finanziaria mantiene in capo alla Regione l'obbligo di informare i contratti sugli strumenti finanziari al criterio di massima trasparenza e di attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei prodotti.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo di indicare, su un'apposita nota allegata al bilancio, gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali contratti.

Spese > Patto di stabilità

Articolo 1, comma 385 – INTRODUZIONE DEL SALDO FINANZIARIO SOLO PER IL PATTO DI STABILITA' DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

A partire dal 2008 il saldo finanziario potrà essere assunto come indicatore di riferimento per il Patto di Stabilità Interno per le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome.

Per le Regioni a Statuto Ordinario resta valido il limite puntuale fissato sulle spese finali dalla Legge Finanziaria 2007 (spese programmate relative al 2007 aumentate del 2,5%).

ARTICOLO 2

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni

Articolo 2, commi 16-22 – RIDUZIONE COMUNITÀ MONTANE

Le norme attribuiscono alle Regioni il compito di provvedere entro sei mesi a ridurre le spese correnti di funzionamento delle comunità montane di un importo almeno pari a un terzo del fondo ordinario (di cui al d.lgs. 504/1992) a loro attribuito per l'anno 2007.

L'intervento di ridimensionamento dei costi delle comunità montane deve avere come obiettivo la riduzione del numero complessivo delle comunità montane, la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi e delle loro indennità.

Nel caso in cui le Regioni non provvedano entro il termine fissato, le comunità montane saranno riordinate in base ai criteri stabiliti dal *comma 20*, per cui saranno soppresse tutte le comunità montane costituite da meno di cinque comuni e quelle nelle quali oltre la metà dei comuni non è situato per una parte preponderante del suo territorio (almeno l'80%) sopra i 500 metri di altitudine sul livello del mare.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni

Articolo 2, commi 33-38 – INDIRIZZI ALLE REGIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DERIVANTI DA DUPLICAZIONI DI FUNZIONI E RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEI CONSORZI DI BONIFICA

La norma chiama le Regioni a compiere uno sforzo in termini di razionalizzazione amministrativa, accorpando o sopprimendo gli enti titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate alle Regioni stesse.

Inoltre, nell'ambito degli indirizzi per la riduzione dei costi derivanti da duplicazioni di funzioni, le Regioni devono procedere entro il 30 luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio integrato dei rifiuti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le Regioni devono provvedere a ridurre il numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, in modo analogo a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, art.1, c.729) per le società interamente partecipate da enti locali (il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere superiore a tre membri, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore a 2 milioni di euro).

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Fondo montagna

Articolo 2, comma 40 - INCREMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. A seguito di tale rifinanziamento, la dotazione del fondo risulta raddoppiata rispetto al 2007. *Sulla base dell'attuale quota di accesso alla ripartizione del fondo del Veneto (3%), è ipotizzabile che alla Regione per l'anno 2008 verranno attribuiti circa 1,5 milioni di euro.*

Entrate > Trasferimenti statali > Economia > Fondo aree confinanti

Articolo 2, comma 44 – REINTEGRO PER GLI ANNI 2008-2010 DEL FONDO PER LE AREE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Il Fondo per le aree confinanti con le Regioni a Statuto Speciale che, in base al decreto legge 81/2007, prevede uno stanziamento di 25 milioni di euro per il 2007, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Il Fondo, pertanto, ammonterà rispettivamente a 35 milioni di euro per l'anno 2008 e a 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Sanità

Articolo 2, commi 46-49 – FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

La norma è diretta a dare attuazione a quanto previsto nei Piani regionali di rientro dei deficit sanitari, sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle singole Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004.

Il presente articolo autorizza uno stanziamento di 9,1 miliardi di euro per il finanziamento dei disavanzi sanitari delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, finalizzato all'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari dalle Regioni stesse a condizioni ritenute troppo onerose, al punto di ostacolare le azioni di risanamento delle gestioni sanitarie.

Contestualmente alla ristrutturazione del debito regionale, il Governo ha imposto alle Regioni il supporto di un *advisor* contabile, per il potenziamento dei procedimenti amministrativi e contabili e la certificazione dei debiti pregressi, e il supporto di un *advisor* finanziario.

Le Regioni sono tenute a restituire le somme anticipate nel termine massimo di trent'anni.

Il *comma 49* prevede, per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilità in uno degli anni precedenti al 2007 ma che hanno sottoscritto il citato Accordo previsto dalla legge 311/2004, il diritto di accedere comunque al finanziamento integrativo a carico dello Stato (3% del concorso statale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale), nei termini stabiliti dai relativi Piani di rientro.

Entrate > Federalismo fiscale

Articolo 2, commi 52-53 – FLESSIBILITA' DEI CRITERI DI RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE IVA EX D. LGS. 56/2000

In base al *comma 52*, le quote di compartecipazione IVA di cui al decreto legislativo 56/2000 possono essere ripartite, oltreché seguendo i criteri indicati dall'allegato A dello stesso decreto, anche in base ad Intese della Conferenza Stato-Regioni.

Il *comma 53* fa salve le relative Intese già stipulate in Conferenza, legittimando in questo modo il riparto Iva relativo all'anno 2006 approvato dalle Regioni, che è stato definito in base a criteri diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato A.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Calamità naturali

Articolo 2, comma 114 – CONTRIBUTO PER I COMUNI VENETI ALLUVIONATI

Viene autorizzato per l'anno 2008 un contributo straordinario di 15 milioni di euro per gli interventi a sostegno della popolazione e delle attività produttive dei comuni veneti colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007.

Regolamentazione statale > Ambiente > Fonti energetiche rinnovabili

Articolo 2, commi 167-172 – ADEGUAMENTO DEI PIANI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Entro 90 giorni dall'emanazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico che ridefinirà gli obiettivi regionali minimi di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, le Regioni dovranno adeguare i propri programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Obiettivi e risultati saranno verificati dallo stesso Ministero ogni due anni. Nel caso di inadempienza dell'impegno da parte delle Regioni, il Governo invierà un motivato richiamo a provvedere e, nel caso di ulteriore ritardo, provvederà ad esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Infrastrutture

Articolo 2, comma 257 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO 443/2001

E' autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per proseguire le infrastrutture di preminente interesse nazionale individuate in base alla legge n. 443/2001. Tra queste c'è il Passante di Mestre.

Regolamentazione statale > Territorio > Infrastrutture

Articolo 2, comma 259 – LE OPERE AUTOSTRADALI DELL'HINTERLAND VERONESE SEGUIRANNO L'ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

In base alla disposizione, l'Autostrada Nogara-mare Adriatico ed i sistemi di tangenziali Peschiera del Garda-Verona e Verona-Padova, di competenza della Regione, seguiranno l'iter di approvazione previsto dal nuovo Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) per le opere di preminente interesse nazionale.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Infrastrutture > Fiere

Articolo 2, comma 261 – FINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER LE FIERE DI PADOVA E VERONA

Viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il proseguimento delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona, della Fiera di Padova, della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Foggia.

Regolamentazione statale > Territorio > Infrastrutture**Articolo 2, commi 264-270 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE PUBBLICHE NELLA GESTIONE SEPARATA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP) sostituisce il preesistente “Fondo Rotativo per le Opere Pubbliche” ed è finalizzato a sostenere la realizzazione di opere pubbliche da parte di Stato, Regioni ed Enti locali attraverso il rilascio di garanzie atte ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario del progetto riducendo i contributi pubblici a fondo perduto. Al fondo possono accedere le opere realizzate mediante contratti di concessione o anche di costruzione e gestione.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Sport**Articolo 2, comma 272 – CONTRIBUTO PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO DEL 2012 IN PROVINCIA DI TREVISO**

La norma autorizza un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a partire dal 2008 all’Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli impianti sportivi e dei servizi funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si svolgeranno in provincia di Treviso nel 2012.

Sanità**Articolo 2, comma 279 – MAGGIORI FINANZIAMENTI PER L’EDILIZIA SANITARIA**

La disposizione incrementa di 3 miliardi di euro la dotazione di risorse destinate al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, portando lo stanziamento complessivo a 23 miliardi di euro.

Sanità**Articolo 2, comma 283 – TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA SANITA’ PENITENZIARIA**

Il *comma 283* dispone il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni relative alla sanità penitenziaria. Le risorse corrispondenti, che per il 2008 sono valutate in 157,8 milioni di euro, confluiranno nel Fondo Sanitario Nazionale per il successivo riparto tra le Regioni e le Province Autonome.

Regolamentazione statale > Territorio > Infrastrutture**Articolo 2, comma 290 – FEDERALISMO INFRASTRUTTURALE**

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore assunti da ANAS per la realizzazione di infrastrutture autostradali possono essere trasferiti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato da ANAS e dalle Regioni interessate dalle opere.

Il comma dispone anche che, una volta scaduta la concessione in carico alla società “Autostrada Padova-Venezia spa”, le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo tra l’Autostrada A4 e il tronco Venezia-Trieste, sulle opere complementari, e della tratta autostradale Venezia-Padova saranno trasferite in capo ad una società per azioni appositamente costituita, pariteticamente, tra Anas spa e Regione Veneto oppure, in alternativa, ad una società costituita tra l’Anas Spa ed un soggetto interamente partecipato dalla Regione stessa.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Salvaguardia di Venezia

Articolo 2, comma 291 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

La disposizione autorizza un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per gli interventi per la Salvaguardia di Venezia e della laguna.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Trasporti

Articolo 2, comma 292 – CONTRIBUTO DECENNALE PER L’SFMR

La disposizione autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale Veneto.

Sanità

Articolo 2, comma 307 – FINANZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI PER I TRAPIANTI

La disposizione autorizza un trasferimento alle Regioni, a partire dal 2008, di 700.000 euro per il finanziamento delle attività dei centri regionali per i trapianti.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Ristrutturazione idrica

Articolo 2, comma 333 – NUOVO FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA NAZIONALE

Dal 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Le modalità di funzionamento e di erogazione saranno stabilite sentito il parere della Conferenza Unificata.

Entrate > Trasferimenti statali > Territorio > Sport e Turismo

Articolo 2, commi 342-343 – CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO-TURISTICO SULLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA TREVISO-OSTIGLIA

Il comma istituisce, presso il Ministero dell’ambiente, un nuovo fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2008 per l’avvio di un programma per la conversione ad uso ciclabile di tratte ferroviarie

dismesse. Per il Veneto viene indicata la linea Treviso-Ostiglia.

Sanità

Articolo 2, comma 353 – ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE REGIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

La disposizione, tesa a potenziare gli strumenti di controllo degli andamenti di spesa del settore sanitario, dispone che l'accesso da parte delle Regioni alla quota integrativa di finanziamento sanitario di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 311/2004 sia condizionato alla verifica, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), della concreta efficacia in termini finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate dalle Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera l) della legge 296/2006.

Sanità

Articolo 2, comma 374 – NUOVI OBIETTIVI 2008 PER I PROGETTI REGIONALI COFINANZIATI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE

Il comma elenca i nuovi obiettivi cui devono rivolgersi gli interventi regionali di realizzazione del Piano Sanitario Nazionale per avere accesso alla quota di cofinanziamento statale. Tra questi vi è l'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sanità

Articolo 2, commi 376-378 – ABOLIZIONE DEL TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Le disposizioni aboliscono per l'anno 2008 la quota di partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (fissato in 10 euro dalla legge finanziaria 2007). Il finanziamento sanitario statale per l'anno 2008 è conseguentemente aumentato di 834 milioni di euro. Il costo dell'intervento, quindi, a differenza di quanto è avvenuto per il 2007, è interamente sostenuto dallo Stato (nel 2007 una quota è rimasta in capo alle Regioni).

E' ridotto di un importo corrispondente il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di cui alla legge n. 183/1987, art. 5).

Entrate > Trasferimenti statali > Ambiente > Risanamento edifici pubblici

Articolo 2, commi 440-443 – ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL RISANAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Per l'anno 2008 viene istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un nuovo Fondo nazionale di 5 milioni di euro per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. Il fondo servirà a finanziare gli interventi di competenza nazionale e a cofinanziare quelli di competenza regionale previsti da un piano decennale di risanamento che sarà approvato in Conferenza Stato-Regioni.

Entrate > Trasferimenti statali > Servizi alla persona

Articolo 2, comma 457 – INCREMENTO DEI TRASFERIMENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

In base al *comma 457*, per l'anno 2008 vengono stanziati 170 milioni di euro per il Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi introdotto dalla legge finanziaria 2007.

Entrate > Trasferimenti statali > Servizi alla persona > Fondo non autosufficienze

Articolo 2, comma 465 – INCREMENTO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

La dotazione del Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per l'anno 2009.

La disponibilità del fondo per l'anno 2008 ammonta quindi complessivamente a 300 milioni di euro. Considerando che il peso del Veneto nel riparto interregionale della disponibilità per il 2007 è stato del 7,7%, per il 2008 si può prevedere un'assegnazione di circa 23 milioni di euro.

Regolamentazione statale > Ordinamento e Organizzazione > Previdenza complementare dipendenti pubblici

Articolo 2, comma 501 – ACCANTONAMENTO DI RISORSE PER L'AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Con la disposizione in esame si intende prorogare all'anno 2008 la possibilità (introdotta dall'articolo 1, comma 767, della legge 296/2006) di utilizzare le risorse stanziare per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali anche per avviare i fondi pensione relativi al comparto pubblico.

Entrate > Trasferimenti statali > Servizi alla persona

Articolo 2, comma 518 – PROROGA PER IL 2008 DEL FONDO PER LA FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO

La disposizione proroga, anche per l'anno 2008, il Fondo per il sostegno delle attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato, pur riducendone la dotazione da 100 milioni di euro a 80 milioni di euro.

Entrate > Trasferimenti statali > Economia > Fondo Aree Sottoutilizzate

Articolo 2, comma 537 – RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

La norma propone una rimodulazione delle somme attribuite al Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2008-2015 dall'articolo 1, comma 863 della legge 296/2006. La dotazione per il 2008 è aumentata da 100 milioni a 1.100 milioni. Lo stanziamento complessivo fino al 2015 resta immutato.

Entrate > Tributi > Tributo sullo stoccaggio di gas naturale

Articolo 2, comma 558 – ISTITUZIONE DI UN NUOVO TRIBUTO DA ASSEGNARE AI COMUNI DOVE SORGONO ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE

La norma introduce un nuovo tributo a carico dei soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale, da corrispondere alle Regioni nelle quali sorgono i relativi stabilimenti a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio.

Le Regioni dovranno poi ripartire il tributo, pari all'1% del valore della capacità complessiva autorizzata, tra i Comuni sedi degli stabilimenti e quelli limitrofi.

Entrate > Tributi > Irap

Articolo 2, comma 561 – ESENZIONE DALL'IRAP PER LE PICCOLE IMPRESE CHE INIZIANO UN'ATTIVITA' IN ZONE DI DEGRADO URBANO

Al fine di favorire l'integrazione sociale e culturale nei quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, verranno istituite delle zone franche urbane. Le piccole imprese e le microimprese che inizieranno una nuova attività economica in tali zone godranno, per i primi cinque periodi d'imposta, dell'esenzione dall'Irap, oltreché dall'Irpef e dall'Ici.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni

Articolo 2, commi 594-600 – CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la norma prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quindi anche le Regioni) adottino, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione nell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nella definizione di tali piani, dovranno altresì essere indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, una pronta e costante reperibilità limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando forme di verifica circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Qualora gli interventi di razionalizzazione implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano dovrà essere corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Ogni anno le amministrazioni dovranno trasmettere una relazione consuntiva sul contenimento delle spese agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Inoltre, è necessario comunicare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze i beni immobili su cui l'Amministrazione vanta diritti reali o di cui abbia disponibilità.

ARTICOLO 3

Regolamentazione statale > Servizi sociali > 5 per mille

Articolo 3, comma 5 – PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL 5 PER MILLE ANCHE PER L'ANNO 2008

La norma proroga anche per il 2008 la possibilità per il contribuente di destinare ad Onlus, Aps ed altre associazioni riconosciute ovvero anche ad enti di ricerca scientifica e sanitaria, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sui redditi dovuta relativamente al 2008.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni

Articolo 3, comma 18 – EFFICACIA DEI CONTRATTI DI CONSULENZA

I contratti che hanno ad oggetto rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del nome del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni

Articolo 3, commi 19-20 – DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Le norme fanno divieto alle amministrazioni pubbliche di inserire, nei contratti di affidamento di lavori e di fornitura di beni e servizi, clausole compromissorie. In caso contrario tali disposizioni sono comunque nulle e costituiscono illecito disciplinare con conseguente responsabilità erariale per il responsabile del procedimento.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni

Articolo 3, commi 27-29 – LIMITI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ALLA COSTITUZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

La norma dispone, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quindi anche le Regioni) non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in tali società. Alle medesime amministrazioni è fatto obbligo di cedere a terzi, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate.

Regolamentazione statale > Territorio > Bilancio dello Stato**Articolo 3, commi 36-38 – MODIFICA DEI TERMINI DI PERENZIONE PER I RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE DEL BILANCIO DELLO STATO**

La norma pone in essere un processo di riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale, che decorrerà dal terzo (e non più dal settimo) esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

Si pone la necessità di procedere alla verifica di eventuali crediti della Regione nei confronti dello Stato.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni**Articolo 3, commi 44-49 – LIMITI ALLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Le norme pongono un limite alle retribuzioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quindi anche le Regioni), stabilendo che esse non debbano in nessun caso superare quella del primo Presidente della Corte di Cassazione.

Tale limite vale anche per i rapporti di lavoro autonomo con le amministrazioni pubbliche, per le autorità indipendenti, le agenzie, gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate e per i mandati di qualsiasi natura.

Le uniche deroghe sono consentite, nel limite massimo di 25 unità, per le posizioni di più alto livello di responsabilità delle Amministrazioni dello Stato, della Banca d'Italia e delle amministrazioni indipendenti (per queste cariche il limite massimo è raddoppiato).

Regolamentazione statale > Ordinamento e Organizzazione > Corte dei Conti**Articolo 3, comma 61 – ELIMINAZIONE DEL COMPONENTE DI NOMINA DELLA REGIONE NELLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

La disposizione abroga l'articolo della cd. Legge "La Loggia", che introduceva nella sezione regionale della Corte dei Conti un membro di nomina del Consiglio Regionale ed uno di nomina del Consiglio delle Autonomie.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni**Articolo 3, commi 76-80 – LIMITI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE E CONSULENZE**

Le norme introducono una serie di nuove limitazioni in materia di assunzioni di personale e di affidamento di incarichi di consulenza.

Il *comma 79* interviene a limitare fortemente il ricorso delle pubbliche amministrazioni alle forme contrattuali flessibili, disponendo che le Amministrazioni Pubbliche possono assumere esclusivamente con contratti a tempo indeterminato. Le forme di contratto flessibili possono essere utilizzate solo per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi e per sostituzioni di maternità. Il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale non sono ammessi in nessun caso.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, questi possono essere utilizzati solo quando vi è la necessità di esperti che, oltre alla “comprovata esperienza”, dovranno possedere il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” (*comma 76*).

Il limite di spesa annuale per i contratti di lavoro a tempo determinato e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa è fissato, dal *comma 80*, pari al 35 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2005 per le stesse tipologie contrattuali.

Spese > Spesa per il personale

Articolo 3, commi 86-95 – PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO

Il *comma 90* estende la procedura di stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296/06, art. 1, c. 258) al personale che maturi tre anni di anzianità di servizio in base a contratti a tempo determinato stipulati prima del 28 settembre 2007 (la legge finanziaria dell’anno scorso limitava tale diritto ai contratti antecedenti al 29 settembre 2006).

La novità principale è introdotta dal *comma 94*, che dispone la stabilizzazione anche per il personale impiegato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che abbia prestato servizio almeno per complessivi tre anni (anche non consecutivi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007). Resta comunque in vigore l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di riservare a tali soggetti almeno il 60% dei posti disponibili nel caso di bandi per l’assunzione di personale a tempo determinato (*comma 95*).

I piani per le progressive stabilizzazioni devono essere predisposti entro il 30 aprile.

Per quanto riguarda le assunzioni di personale autorizzate per l’anno 2007 queste, in base al *comma 86*, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

I contratti di formazione e lavoro non convertiti entro il 2007 sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 (*comma 12*).

Il *comma 106* dispone che i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Pubbliche Amministrazioni possono prevedere una riserva del 20% dei posti per il personale con almeno tre anni di esperienza con contratti a tempo determinato ed il riconoscimento di un punteggio per il personale che ha maturato gli stessi requisiti in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Spese > Spesa per il personale

Articolo 3, commi 131-137-139 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER I RINNOVI CONTRATTUALI DEL BIENNIO 2006-2007

Al fine di assicurare completa attuazione alle intese e agli accordi intervenuti tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 sono incrementate di 1.081 milioni di euro per l’anno 2008 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2009.

In base al *comma 137*, i maggiori oneri che ne derivano in termini di costo del personale sono esclusi dalle spese rilevanti ai fini del Patto di stabilità.

Per tener conto dei rinnovi contrattuali della sanità, il finanziamento statale della spesa sanitaria è incrementato di 661 milioni per il 2008 e di 398 milioni dal 2009 (*comma 139*).